

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2214)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1987

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei tempi della giustizia civile

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione di crisi in cui versa la giustizia civile italiana ha il suo aspetto più abnorme nell'allungamento dei tempi del processo, che si manifesta con progressione crescente, senza che si intravedano segni di regressione del fenomeno, anche nelle fasi di impugnazione. Pur nella consapevolezza che una riforma del rito non è sufficiente a porre rimedio a questa situazione patologica (altri aspetti del problema, da quello dell'ordinamento giudiziario a quello delle strutture dovrebbero essere considerati), è tuttavia certo che una riforma processuale è comunque indilazionabile, e che non è possibile, quindi, attendere il tempo necessario ad una riforma generale del codice. Occorrono interventi urgenti e drastici, che operino in modo radicale sui nodi della giustizia civile che attualmente consentono le dilatazioni delle fasi del processo che concorrono ad accrescerne la durata.

Di fronte al problema delle riforme processuali, sembrano maturi i tempi per un ap-

proccio diverso da quello che ha caratterizzato in passato gli interventi del legislatore. In una situazione di crisi, che coinvolge uomini e strutture, le riforme, a maggior ragione quando ambiscono di non essere marginali, debbono avere un carattere sperimentale, e non pretendere di rappresentare la soluzione definitiva dei problemi. Sotto questo aspetto, l'*optimum* sarebbe rappresentato da riforme sperimentate per circoscrizioni giudiziarie, seguendo il metodo adottato in Francia e nella Germania Federale; soluzione che, peraltro, potrebbe presentare dubbi di costituzionalità nel nostro paese. Nè varrebbe opporre che il dichiarato carattere sperimentale delle riforme possa essere inteso come scarso convincimento del legislatore nella bontà delle soluzioni proposte. Al contrario, un tale metodo potrebbe attenuare l'impatto delle innovazioni più radicali, accentuandone il carattere di misure di emergenza e sollecitando la collaborazione degli operatori della giustizia per il superamento della crisi.

In nessun punto le innovazioni proposte si discostano dai principi enunciati dal disegno di legge delega attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Si è ritenuto, infatti, che, in particolare, per quanto concerne la disciplina del giudizio di cognizione in primo grado, tali principi — che si riassumono nell'oralità, immediatezza e concentrazione del giudizio — trovino puntuale conferma, anche nella proposta introduzione del giudice monocratico, che della loro attuazione costituisce, nell'attuale situazione della giustizia civile, un presupposto essenziale.

Ciò premesso, i principi ai quali si ispirano le proposte riforme possono essere così sintetizzati:

1. *Giurisdizione e competenza.*

In materia di giurisdizione, la riforma proposta riguarda la soppressione dell'effetto sospensivo automatico del regolamento preventivo di giurisdizione, che è attualmente all'origine del frequente e distorto impiego di tale mezzo di tutela. Si è previsto, invece, che la sospensione possa essere disposta facoltativamente dalla Corte di cassazione, ricorrendo gravi motivi.

In materia di competenza, si è proposto un aumento della competenza per valore del pretore e del conciliatore (per quest'ultimo, limitatamente alle controversie per danni alle cose da sinistri stradali) e si è estesa la competenza del pretore, al fine di eliminare l'attuale situazione di incertezza normativa, a tutte le controversie in materia di locazione di immobili urbani.

2. *Giudice monocratico in tribunale.*

Si è ritenuto che l'accelerazione del rito in primo grado e l'attuazione di un giudizio orale e concentrato non siano possibili senza compiere il deciso passo dell'istituzione del giudice monocratico, come, d'altronde, è previsto dall'articolo 2, n. 1, lettera *f*) del disegno di legge delega sopra citato. La positiva esperienza della riforma del rito del lavoro del 1973, che ha visto attribuire alla compe-

tenza di un giudice monocratico materie di notevole complessità e rilevanza (dalle controversie di lavoro e previdenziali a quelle sulle locazioni urbane, alle sanzioni conseguenti alla cosiddetta depenalizzazione), congiunta ad un mutamento di prospettive culturali che si traducono nella richiesta di una sempre maggiore professionalità del giudice, inducono a ritenere che i tempi siano maturi per una scelta in questa direzione. Opzione che ovviamente richiede una adeguata responsabilizzazione della magistratura, anche in quel momento delicato che è la scelta del giudice singolo da parte dei capi degli uffici. Non va trascurato, d'altronde, che verso la monocraticità del giudice in primo grado si sono orientate le già ricordate riforme attuate nella Germania Federale e in Francia; paese, questo ultimo, in cui la garanzia della collegialità aveva più radicate tradizioni.

Per quanto riguarda la cosiddetta riserva di collegialità, si è ristretta, oltre che ai giudizi di appello e nelle decisioni su reclamo, alle cause di competenza delle sezioni specializzate del tribunale ed alle altre in cui l'intervento del collegio è previsto espressamente da norme del codice civile o di leggi speciali. Non si è ritenuto, invece, di individuare riserve di collegialità per materie determinate, sia per l'opinabilità di scelte che dovrebbero avere riguardo all'importanza delle controversie, sia per non lasciare troppi spazi ai possibili conflitti tra le funzioni del giudice singolo e di quello collegiale.

3. *Trattazione ed istruzione della causa.*

La istituzione del giudice monocratico consente di avere nel giudizio di primo grado un massimo di concentrazione, attuando quel modello dibattimentale di processo civile che Giuseppe Chiovenda aveva auspicato sin dal 1906. Si è così prevista una udienza di trattazione, nella quale vengono svolte tutte le attività preparatorie, dalla verifica della regolarità del contraddittorio all'interrogatorio libero delle parti, dal tentativo di conciliazione al chiarimento delle difese ed al rilievo d'ufficio delle questioni. Al termine di tale udienza, se la causa non richiede istrut-

toria, si passa alla fase della decisione, previa discussione orale, e salva la eccezionale possibilità di difese scritte, peraltro limitate ai punti dei quali il giudice ritiene necessario un approfondimento.

Altrettanto concentrata, nei limiti consentiti dalle esigenze della acquisizione delle prove, è l'istruzione orale, che prevede tendenzialmente un'unica udienza di assunzione dei mezzi di prova, al termine della quale si passa alla fase di decisione, con le medesime modalità anzi ricordate. Connaturata alla concentrazione del giudizio è la fissazione di preclusioni, che vietino la modifica delle conclusioni formulate nella udienza preliminare; preclusioni che, per rispetto del diritto di difesa, vanno estese anche al rilievo d'ufficio di nuove questioni da parte del giudice.

È appena il caso di aggiungere che la concentrazione del giudizio consentirebbe di evitare i gravi inconvenienti dell'attuale abnorme diluizione nel tempo dell'attività del giudice istruttore, che finisce con l'imporre uno studio *ex novo* della causa prima delle udienze che non si risolvano in un mero rinvio.

4. *Provvedimenti di ingiunzione nel corso del giudizio.*

Una delle esigenze più avvertite nelle proposte di riforma, e che, d'altronde, venne già considerata nel nuovo rito del lavoro, è quella di ammettere, nel corso del giudizio, la possibilità di emanazione di provvedimenti sommari di condanna, a carattere anticipatorio, tali da soddisfare esigenze immediate di tutela e di scoraggiare la prosecuzione di giudizi dettata da finalità defatigatorie. Si è così prevista l'emanazione di provvedimenti ingiuntivi sia nell'ipotesi di non contestazione della pretesa, sia quando ricorrano i presupposti dell'ordinario decreto ingiuntivo, sia infine quando il giudice ritenga probabile, in base agli elementi di prova acquisiti, la fondatezza della domanda. È stato oggetto di particolare attenzione il sistema dei rimedi avverso le ordinanze di questo tipo, ed il regime della loro efficacia. Si è ritenuto che la previsione di queste misure possa rivelarsi

particolarmente efficace nei giudizi di responsabilità civile per sinistri stradali, che costituiscono attualmente una notevole parte del contenzioso.

5. *Appello.*

Si è anzitutto previsto che l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non sia sospesa durante il termine per l'appello e durante la pendenza del relativo giudizio, salva la possibilità di sospensione, da parte del giudice *ad quem*, quando dall'esecuzione possa derivarne gravissimo danno. Una scelta, questa, che si inserisce nella tendenza a riportare il centro di gravità del giudizio nel processo di primo grado, rivalutando la decisione che lo conclude.

Quanto al procedimento in grado di appello, si è soppressa la pressochè inutile figura dell'istruttore, prevedendo la trattazione collegiale della causa sin dalla prima udienza; il che consente la possibilità di una immediata decisione, quando non sia necessario lo svolgimento di attività istruttorie.

Si è, infine, soppressa la facoltatività della riserva di appello contro le sentenze non definitive, sancendo la loro appellabilità soltanto insieme con la sentenza definitiva.

6. *Ricorso per cassazione.*

Nell'intento di alleggerire il carico di lavoro della Cassazione, si è prevista la soppressione della modifica apportata al n. 5 dell'articolo 360 dalla «novella» del 1950 ed il ritorno alla formazione originaria del codice, nell'intento di circoscrivere in limiti precisi il controllo della motivazione in fatto delle sentenze. Sull'efficacia di questo correttivo, soltanto la prassi applicativa potrà dire la sua parola, nell'auspicabile avvio di una inversione di tendenza, al riguardo, da parte della giurisprudenza del Supremo Collegio.

Quanto al procedimento, l'enorme carico di lavoro della Corte ha suggerito il rimedio drastico della adozione del rito camerale per tutti i ricorsi, fatto salva la facoltà del primo

presidente di disporre la discussione in pubblica udienza ove il ricorso presenti una questione di diritto di particolare importanza. In relazione a questo mutamento di rito, si sono adeguate le modalità della partecipazione al giudizio di cassazione del pubblico ministero. Si tratta, di una misura di emergenza, che come tale va considerata, nell'auspicio di un ritorno ad una situazione di normalità che consenta alla Cassazione di svolgere adeguatamente le sue funzioni istituzionali.

Analogamente a quanto previsto per l'appello, si è soppressa la possibilità di ricorso immediato avverso le sentenze non definitive.

7. *Provvedimenti cautelari.*

Accogliendo un'istanza largamente diffusa, si è prevista con apposita norma la possibilità di reclamo immediato contro i provvedimenti cautelari e urgenti. La rilevante dilatazione della tutela d'urgenza, e la gravità degli effetti che possono conseguirne, infatti, non trovano nell'attuale normativa un adeguato contrappeso, mancando un sistema di immediati rimedi, in particolare quando il giudice della cautela è diverso dal giudice del merito. Per un'analogha esigenza di tutela è prevista, con taluni contemperamenti, la inefficacia del sequestro a seguito della pronuncia di rigetto dell'istanza di convalida.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *Costituzione del collegio giudicante.* — In materia civile la giurisdizione è esercitata da un giudice singolo, tranne il caso in cui è previsto l'esercizio collegiale delle funzioni».

Art. 2.

1. Negli articoli del codice di procedura civile da 163 a 310, negli articoli 648, 649, 673, 684, 701, negli articoli da 706 a 717, negli articoli da 784 a 791, negli articoli da 69-*bis* a 127, nonché negli articoli 189, 194 e 195 delle relative disposizioni di attuazione e transitorie, non abrogati o modificati dalla presente legge, alle parole: «giudice istruttore» e «collegio» è sostituita la parola: «giudice».

Art. 3.

1. Il tribunale giudica in collegio:

a) nei giudizi di appello e nelle decisioni su reclamo;

b) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;

c) nei giudizi in materia elettorale;

d) negli altri giudizi regolati dal codice civile e da leggi speciali in cui è previsto l'esercizio collegiale delle sue funzioni.

Art. 4.

1. Nei casi previsti dall'articolo 3 il tribunale esercita collegialmente tutte le funzioni inerenti alla trattazione, istruzione e decisione della causa.

2. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

3. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

4. La decisione è presa a maggioranza di voti. I giudici votano in ordine inverso d'anzianità e per ultimo vota il presidente.

5. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte a due sulle quali avviene la votazione definitiva.

6. Chiusa la votazione il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa da uno dei giudici designati dal presidente, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso.

Art. 5.

1. Alle disposizioni del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Il secondo comma dell'articolo 7 (Competenza del conciliatore) è sostituito dal seguente:

«È altresì competente per tutte le controversie relative a sinistri causati dalla circolazione dei veicoli e natanti di valore non superiore a tre milioni che abbiano comportato solo danni alle cose».

3. All'articolo 8 (Competenza del pretore):

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a dieci milioni»;

b) al secondo comma, il numero 2 è abrogato e i numeri 3 e 4 sono così sostituiti:

«3) per tutte le controversie relative ai rapporti di locazione di immobili urbani;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi del condominio di case».

4. Il terzo comma dell'articolo 163 (Contenuto della citazione) è sostituito dal seguente:

«L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dall'attore nel comune in cui ha sede il tribunale adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto. Se attore o convenuto è una persona giuridica, una associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o ditta, nonché la sede dell'attore o del convenuto;

3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) l'indicazione della udienza di comparizione e del termine assegnato al convenuto per costituirsi. L'atto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e deve contenere gli estremi della procura alle liti, salvo che questa non sia apposta in calce o a margine dell'atto medesimo».

5. Il secondo comma dell'articolo 164 (Nullità della citazione) è sostituito dal seguente:

«La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione con effetto dal giorno in cui avviene, ferme restando le decadenze che si siano nel frattempo verificate».

6. L'articolo 166 è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - *Costituzione del convenuto.* — Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mez-

zo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta di cui all'articolo seguente, con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

7. L'articolo 167 è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - *Comparsa di risposta.* — Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese, le eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e formulare le proprie conclusioni.

Quando il convenuto intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa di risposta e provvedere ai sensi dell'articolo 269».

8. L'articolo 168-bis (Designazione del giudice istruttore) è sostituito dal seguente:

«Art. 168-bis. - *Designazione del giudice.* — Formato il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale il quale, con decreto scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice cui è affidata la cognizione della causa.

Se il tribunale è diviso in più sezioni, il presidente assegna la causa a una delle sezioni e il presidente di questa provvede a norma del comma precedente.

Il giudice cui la causa è affidata, qualora ricorrano giustificati motivi di servizio, può con decreto, da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, spostare la data della prima udienza non oltre sessanta giorni da quella indicata dall'attore. In tal caso, il cancelliere dà immediatamente comunicazione alle parti della data della nuova udienza».

9. L'articolo 169 (Ritiro dei fascicoli di parte) è abrogato.

10. L'articolo 174 (Immutabilità del giudice istruttore) è sostituito dal seguente:

«Art. 174. - *Immutabilità del giudice.* — Il giudice designato è investito della cognizione della causa fino alla decisione. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. È esclusa la sostituzione per il compimento di singoli atti».

11. L'intitolazione della sezione I del titolo primo del capo II libro secondo è sostituita dalla seguente: «Sezione I - Dei poteri del giudice in generale».

12. L'articolo 175 è sostituito dal seguente:

«Art. 175. - *Direzione del procedimento.* — Il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del giudizio ed esercita altresì, quando occorra, i poteri disciplinari e coercitivi consentitigli dalla legge».

13. Il primo comma dell'articolo 176 (Forma dei provvedimenti) è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti del giudice, salvo che la legge disponga diversamente, hanno la forma dell'ordinanza. Quando non sia diversamente disposto, le ordinanze possono essere modificate o revocate nel corso del giudizio».

14. Il terzo comma dell'articolo 177 (Effetto e revoca delle ordinanze) è così modificato:

a) il numero 3 è sostituito dal seguente:

«3) le ordinanze per le quali una legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo»;

b) il numero 4 è abrogato.

15. L'articolo 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze) è abrogato.

16. L'articolo 180 (Forma della trattazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 180. - *Udienza di trattazione.* — Nella prima udienza, il giudice:

1) verifica la regolare costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a regolarizzare gli atti che riconosca difettosi;

2) rileva il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, assegna alle

parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza;

3) interroga liberamente le parti, che debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione;

4) richiede alle parti, in relazione ai fatti e alle ragioni di diritto allegati, i chiarimenti che ritiene necessari e le invita a formulare le loro definitive domande ed eccezioni precisando le conclusioni;

5) indica alle parti le questioni che intende rilevare d'ufficio;

6) autorizza la chiamata in causa di terzi a norma dell'articolo 106, ne dispone l'intervento a norma dell'articolo 107 e provvede alla integrazione del contraddittorio a norma dell'articolo 102, fissando la nuova udienza per la comparizione delle parti chiamate.

Al termine dell'udienza, il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione orale e pronuncia la sentenza. Altrimenti invita le parti a trattare brevemente per iscritto le questioni delle quali ritiene necessario un approfondimento fissando una nuova udienza non oltre 45 giorni. In tal caso le parti devono depositare le memorie scritte non oltre 10 giorni liberi prima della nuova udienza.

Della trattazione della causa si redige processo verbale».

17. L'articolo 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 182. - *Provvedimenti di ingiunzione.* — Su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna il giudice può ingiungere all'altra parte con ordinanza costituente titolo esecutivo l'adempimento totale o parziale della prestazione richiesta, quando:

1) l'altra parte non contesta di dovere la prestazione; ovvero

2) esistono i presupposti previsti dagli articoli da 633 a 636, e l'infondatezza della domanda non appare probabile in base alle eccezioni proposte dall'altra parte; ovvero

3) la fondatezza della domanda appare probabile in base agli elementi di prova allo stato acquisiti.

Nel pronunciare l'ordinanza, il giudice può imporre alla parte istante una cauzione.

L'ordinanza perde efficacia con la pronuncia della sentenza definitiva e con la rinuncia agli atti della parte, a favore della quale essa è stata pronunciata.

Nei casi di estinzione del processo non determinati da rinuncia agli atti della parte istante, l'ordinanza acquista, relativamente alla prestazione ingiunta, gli effetti della sentenza di condanna.

L'ordinanza pronunciata contro la parte contumace acquista efficacia con la notificazione alla stessa parte, da eseguirsi a pena di decadenza entro quaranta giorni dalla pronuncia.

Contro l'ordinanza può essere proposto reclamo al collegio entro venti giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione, secondo che l'ordinanza sia stata pronunciata in udienza o fuori udienza. Se l'ordinanza è stata pronunciata contro la parte contumace, il termine per il reclamo decorre dalla notificazione.

Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale di udienza, o con ricorso al giudice.

Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con il decreto, in calce, del giudice che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.

Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

L'ordinanza può essere revocata dal giudice se è stata pronunciata contro la parte contumace e quest'ultima, costituendosi, fa valere la nullità della notificazione della citazione e dell'ordinanza.

La revoca non è ammissibile, se la parte contumace ha proposto reclamo al collegio».

18. L'articolo 183 (Prima udienza di trattazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 183. - *Preclusioni.* — Nell'ulteriore corso del giudizio non possono essere modificate le domande, eccezioni e conclusioni formulate ai sensi dell'articolo 180, numero 4, e non possono essere rilevate d'ufficio nuove questioni».

19. L'articolo 184 (Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore) è sostituito dal seguente:

«Art. 184. - *Istruzione della causa.* — L'ordinanza con la quale, al termine dell'udienza di cui all'articolo 180, il giudice dispone i mezzi di prova, decidendo sulla loro ammissibilità e rilevanza, fissa l'udienza per l'assunzione.

L'assunzione deve essere esaurita in un'unica udienza o, in caso di necessità, in un'udienza immediatamente successiva.

Il giudice pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso dell'assunzione della prova.

Dell'assunzione si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. Questi, d'ufficio o su richiesta di parte, può disporre che le prove orali siano riprodotte mediante apparecchi di registrazione, emanando gli opportuni provvedimenti per la identificazione e la custodia delle riproduzioni.

Quando è esaurita l'assunzione della prova, ovvero quando ne ritiene superflua la prosecuzione, per i risultati già raggiunti, il giudice dichiara chiusa l'istruzione e invita le parti alla discussione orale e pronuncia la sentenza. Altrimenti invita le parti a trattare brevemente per iscritto le questioni delle quali ritiene necessario un approfondimento fissando una nuova udienza non oltre quarantacinque giorni. In tal caso le parti devono depositare le memorie scritte non oltre dieci giorni liberi prima della nuova trattazione».

20. Gli articoli 185 (Tentativo di conciliazione), 186 (Pronuncia dei provvedimenti), 187 (Provvedimenti del giudice istruttore), 188 (Attività istruttoria del giudice), 189 (Ri-

messione al collegio), 190 (Comparsa conclusionali e memorie), 202 (Tempo, luogo e modo dell'assunzione) e 209 (Chiusura dell'assunzione) sono abrogati.

21. L'articolo 225 è sostituito dal seguente:

«Art. 225. - *Decisione sulla querela.* — Sulla querela di falso il giudice decide con sentenza.

Quando il giudice decide sulla querela indipendentemente dal merito, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente alle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato».

22. L'articolo 240 è sostituito dal seguente:

«Art. 240. - *Deferimento del giuramento suppletorio.* — Il giudice può deferire il giuramento suppletorio a norma dell'articolo 2736, numero 2, del codice civile».

23. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 244 (Modo di deduzione).

24. L'articolo 267 è sostituito dal seguente:

«Art. 267. - *Costituzione del terzo interveniente.* — Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 180, presentando nell'udienza stessa una comparsa formata a norma dell'articolo 167».

25. L'articolo 268 (Costituzione dopo la prima udienza) è abrogato.

26. L'articolo 269 è sostituito dal seguente:

«Art. 269. - *Chiamata di un terzo in causa.* — Qualora il giudice autorizzi la chiamata del terzo in causa ai sensi dell'articolo 180, numero 6, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis».

27. L'articolo 270 è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - *Chiamata di un terzo per ordine del giudice.* — Qualora il giudice abbia disposto l'intervento di un terzo ai sensi dell'articolo 107, se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo per la nuova udienza fissata ai sensi dell'articolo 180, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo».

28. Gli articoli 272 (Decisione delle questioni relative all'intervento), 275 (Relazione e discussione), 276 (Deliberazione) e 277 (Pronuncia sul merito) sono abrogati.

29. L'articolo 279 (Forma dei provvedimenti del collegio) è sostituito dal seguente:

«Art. 279. - *Forma dei provvedimenti.* — Il giudice pronuncia sentenza quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali o preliminari, ovvero decidendo totalmente il merito.

Quando, decidendo questioni pregiudiziali o preliminari, non definisce il giudizio, il giudice dispone con ordinanza per l'ulteriore corso della causa.

Nello stesso senso provvede in caso di decisione di alcune soltanto delle cause riunite, delle quali venga disposta la separazione».

30. L'articolo 280 (Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio) è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - *Deposito della sentenza.* La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Il cancelliere ne dà immediatamente comunicazione alle parti».

31. L'articolo 281 (Rinnovazione di prove davanti al collegio) è abrogato.

32. L'articolo 282 (Esecuzione provvisoria) è sostituito dal seguente:

«Art. 282. - *Efficacia esecutiva della sentenza.* — L'efficacia esecutiva della sentenza non è sospesa durante il termine per proporre appello e durante lo svolgimento del relativo giudizio.

Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia

sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione può essere anche parziale.

La sentenza che respinge la domanda determina l'inefficacia del sequestro conservativo e dei provvedimenti d'urgenza pronunciati a tutela del diritto fatto valere nel processo.

Il giudice può tuttavia disporre secondo le circostanze che l'efficacia del sequestro conservativo e dei provvedimenti d'urgenza perduri sino al passaggio in giudicato della sentenza, in tutto o in parte.

La sentenza che respinge la domanda è titolo esecutivo per la restituzione di quanto prestato ai sensi dell'ordinanza prevista dall'articolo 182».

33. L'articolo 283 (Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria in appello) è abrogato.

34. L'ultimo comma dell'articolo 307 (Estinzione dal processo per inattività delle parti) è sostituito dal seguente:

«L'estinzione è dichiarata con ordinanza se vi è accordo fra le parti, con sentenza negli altri casi. Gli effetti dell'estinzione si producono dalla data del fatto estintivo».

35. L'articolo 308 (Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza) è abrogato.

36. L'articolo 311 è sostituito dal seguente:

«Art. 311. - *Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.* — Il procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

Il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 182 è proposto al tribunale che decide collegialmente».

37. Il primo comma dell'articolo 337 (Sospensione dell'esecuzione e dei processi) è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione delle sentenze non è sospesa per effetto delle impugnazioni, salve le disposizioni degli articoli 282, 373, 401 e 407».

38. All'articolo 339 (Appellabilità delle sentenze) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le sentenze non definitive possono essere appellate soltanto insieme con la sentenza che definisce il giudizio».

39. L'articolo 340 (Riserva facoltativa di appello contro sentenze non definitive) è abrogato.

40. L'articolo 342 è sostituito dal seguente:

«Art. 342. - *Forma dell'appello.* — L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonchè le indicazioni prescritte nell'articolo 163».

41. All'articolo 348 (Improcedibilità dell'appello) la parola: «istruttore» è sostituita con la parola: «collegio».

42. L'articolo 350 (Attività dell'istruttore) è sostituito dal seguente:

«Art. 350. - *Trattazione.* — La trattazione dell'appello è collegiale.

Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza».

43. L'articolo 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) è sostituito dal seguente:

«Art. 351. - *Provvedimenti sull'esecuzione.* — Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria il collegio provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione dell'esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, se riconosce che ricorrono giusti motivi di urgenza, fissa una udienza di comparizione delle parti davanti a sè, e decide, con ordinanza modificabile o revocabile, su istanza di parte, nella prima udienza di trattazione».

44. L'articolo 352 (Rimessione della causa al collegio) è sostituito dal seguente:

«Art. 352. - *Decisione.* — Esaurita l'attività di cui ai due articoli precedenti, il collegio, ove non ritenga di provvedere ai sensi del successivo articolo 356, invita le parti alla discussione orale e quindi delibera la decisione.

Se lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine di dieci giorni per il deposito in cancelleria di note difensive».

45. L'articolo 356 è sostituito dal seguente:

«Art. 356. - *Ammissione e assunzione di prove.* — Il giudice di appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado, o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti».

46. L'articolo 357 (Reclamo contro ordinanze) è abrogato.

47. All'articolo 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso):

a) il numero 5 del primo comma è così modificato:

«5) per omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le sentenze non definitive possono essere impugnate con ricorso per cassazione soltanto insieme con la sentenza che definisce il giudizio».

48. L'articolo 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive) è abrogato.

49. L'articolo 367 è sostituito dal seguente:

«Art. 367. - *Sospensione del processo di merito.* — Su istanza di parte e con ordinanza pronunciata in camera di consiglio la Corte di cassazione può sospendere per gravi motivi, il processo di merito e, qualora ritenga manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione, può immediatamente rigettare il ricorso.

L'istanza di sospensione deve essere proposta nel ricorso per regolamento di giurisdizione o con apposito ricorso proposto nelle forme ordinarie e contenente gli estremi del ricorso per regolamento di giurisdizione.

Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo sospeso entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza».

50. L'articolo 375 (Pronuncia in camera di consiglio) è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - *Decisione del ricorso.* — La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con sentenza, salvo che il primo presidente, su istanza di parte o d'ufficio, ove il ricorso presenti una questione di diritto di particolare importanza, disponga la discussione in pubblica udienza.

La Corte pronuncia con ordinanza quando ordina l'integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiara l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia».

51. L'articolo 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 376. - *Assegnazione dei ricorsi.* — I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente, il quale fissa, inoltre, l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

Il primo presidente può ordinare che due o più ricorsi siano chiamati alla medesima udienza o alla medesima adunanza della

camera di consiglio per essere, se del caso, congiuntamente discussi».

52. L'articolo 377 (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio) è sostituito dal seguente:

«Art. 377. - *Conclusioni del pubblico ministero.* — Quando il ricorso è deciso in camera di consiglio, le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza agli avvocati di parte.

Qualora le conclusioni del pubblico ministero siano motivate, gli avvocati delle parti hanno facoltà di presentare memorie, depositandole in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'adunanza».

53. L'articolo 379 (Discussione) è sostituito dal seguente:

«Art. 379. - *Discussione in pubblica udienza.* — Quando il ricorso è deciso in pubblica udienza, le parti possono presentare memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza stessa.

All'udienza il relatore riferisce le questioni rilevanti per la decisione del ricorso.

Dopo la relazione, il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e indica agli avvocati delle parti le questioni sulle quali ritiene opportuno lo svolgimento delle loro difese».

54. All'articolo 380 (Deliberazione della sentenza) è aggiunto il seguente comma:

«Si applicano alle decisioni della Corte le disposizioni relative alla deliberazione collegiale del tribunale».

55. All'articolo 487 (Forma dei provvedimenti del giudice) nel secondo comma sono soppresse le parole «e quella dell'articolo 186».

56. Il secondo comma dell'articolo 630 (Inattività delle parti) è sostituito dal seguente:

«L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dell'udienza. Gli effetti dell'estin-

zione si producono dalla data del fatto estintivo».

57. Il primo e il secondo comma dell'articolo 683 (Inefficacia del sequestro) sono sostituiti dai seguenti:

«Oltre che nel caso previsto dall'articolo 282, quarto comma, il sequestro perde la sua efficacia:

1) se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681;

2) se il giudizio di merito si estingue per qualunque causa;

3) se la sentenza che respinge la domanda di merito passa in giudicato.

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia con la pronuncia della sentenza che rigetta l'istanza di convalida. Se l'istanza di convalida è rigettata senza contemporaneo rigetto della domanda di merito, il giudice può tuttavia disporre che l'efficacia del sequestro perduri sino al passaggio in giudicato della sentenza, salve le altre cause di inefficacia previste dalla legge».

Art. 6.

1. Nel libro quarto, titolo primo, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 705, è inserito il seguente capo:

«CAPO V. — DEL RECLAMO CONTRO PROVVEDIMENTI CAUTELARI E URGENTI.

Art. 705-bis. - Reclamo contro provvedimenti cautelari e urgenti. — Contro i provvedimenti cautelari e urgenti previsti nel capo III e nel capo IV di questo titolo è ammesso reclamo al tribunale, nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il procedimento davanti al tribunale è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il tribunale pronuncia con decreto motivato. Il decreto del tribunale non è impugnabile.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Tuttavia il giudice investito del reclamo, su istanza di parte, qualora ricorrano gravi motivi, può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione

del provvedimento impugnato sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione».

Art. 7.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 111 (Produzione delle comparse) delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Le memorie scritte devono essere depositate non oltre dieci giorni liberi prima della nuova udienza.

Il cancelliere non deve consentire il deposito delle memorie di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie per lo scambio e le copie in carta libera per l'ufficio».

2. L'ultimo comma dell'articolo 118 (Motivazione della sentenza) delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione».

3. Il secondo comma dell'articolo 125 (Riassunzione della causa) delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se prima della riassunzione il giudice abbia tenuto l'udienza di trattazione e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire alla nuova udienza fissata ai sensi dell'articolo 180, primo comma, numero 6. Se il giudice non fa più parte del tribunale o della sezione la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al Presidente del tribunale o della sezione».

4. Il primo comma dell'articolo 128 (Determinazione dei giorni di udienza) delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il decreto del primo presidente della corte d'appello, che stabilisce, a norma dell'articolo 163, secondo comma del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza della corte d'appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce».

5. L'articolo 131 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 131. - *Deliberazione dei provvedimenti.*
— Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni relative al giudizio collegiale del tribunale».

6. Il primo comma dell'articolo 141 (Deliberazione dei provvedimenti) delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni relative al giudizio collegiale del tribunale».

7. Sono abrogati gli articoli 77, 79, 80-bis, 81, 83, 83-bis, 110, 112-bis, 115, 120, 125-bis, 128, secondo comma, 129, 129-bis, 130, 133-bis, 138, 139 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile.

Art. 8.

1. Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, fermo restando l'esercizio dei poteri decisorii da parte del collegio al quale la causa sia già stata rimessa per la decisione.

2. Qualora il collegio disponga con ordinanza per l'ulteriore corso della causa, non definendo il giudizio, il presidente del tribunale designa il giudice singolo avanti al quale la causa prosegue con l'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso, il collegio può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 182 del codice di procedura civile.

3. Nelle controversie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi-

no pendenti davanti alla corte d'appello o davanti al tribunale in grado di appello anteriormente alla rimessione al collegio, l'istruttore fissa immediatamente l'udienza collegiale. Tuttavia, ove sia stata disposta e non sia ancora chiusa un'istruzione probatoria, l'udienza collegiale è fissata immediatamente dopo la chiusura dell'istruzione.

4. Nelle controversie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino pendenti avanti la Corte di cassazione le disposizioni di cui all'articolo 375 del codice di procedura civile si applicano ove non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione del ricorso.